



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GUIDO RAIMONDI	Primo Presidente f.f.
BIAGIO VIRGILIO	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ALBERTO GIUSTI	Consigliere
ALDO CARRATO	Consigliere
ANTONIETTA SCRIMA	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere-Rel.
IRENE TRICOMI	Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere

Oggetto:

RICORSO	PER
REGOLAMENTO	
PREVENTIVO	DI
GIURISDIZIONE	-
RINVIO	
PREGIUDIZIALE	A
CGUE	

Ud.24/05/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26382/2021 R.G. proposto da:

(omissis) in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, e, per quanto di competenza, del Segretario generale delle Scuole europee, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis), in qualità esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis);



((omissis) che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati (omissis)

;

-controricorrenti-

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1322/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo italiano.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione pregiudiziale.

1. Questa Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, giudice di ultima istanza, ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: TFUE), in ordine alla seguente questione di interpretazione dell'art. 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della "Convenzione recante statuto delle scuole europee" del 21 giugno 1994 (di seguito anche soltanto "Convenzione"), la cui soluzione si impone come necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a sé.

2. Dica la CGUE [nelle circostanze proprie della causa principale: concernente l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della deliberazione di mancata promozione (c.d. "giudizio di ripetenza") al successivo anno scolastico (2020/2021) adottato dal Consiglio di classe della (omissis) nei confronti di uno studente del V anno del ciclo secondario di detta Scuola; deliberazione di cui si chiede l'annullamento]:



"se l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe".

La controversia pendente dinanzi a questa Corte di Cassazione.

3. Questa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è chiamata a decidere, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.), proposto dalla ^(omissis) (omissis) se sussista la giurisdizione italiana nella controversia, pendente dinanzi al giudice italiano, tra i genitori di un alunno frequentante detta Scuola e la Scuola stessa.

4. La controversia principale è stata promossa dai coniugi ^(omissis) e ^(omissis), i quali, con ricorso notificato il 20 luglio 2020, impugnavano, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), la valutazione negativa e la mancata promozione al successivo anno scolastico (2020/2021) – ossia, il giudizio di "ripetenza" adottato dal Consiglio di classe e preannunciato con raccomandata del 25 giugno 2020 – del figlio, quale studente del V anno del ciclo secondario della ^(omissis) .

5. I ricorrenti, ritenendo sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del giudice amministrativo adito, deducevano, sotto vari profili, l'illegittimità della deliberazione del Consiglio di classe e ne chiedevano, pertanto, l'annullamento, previa adozione in via cautelare, ad opera dello stesso TAR Lombardia, delle misure più idonee ad impedire la perdita, da parte dello studente, dell'anno scolastico.



6. La (omissis) (di seguito anche soltanto (omissis)) si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata l'istanza cautelare e, nel merito, che venisse declinata la giurisdizione del TAR adito.
7. Con ordinanza pubblicata in data 9 settembre 2020, il TAR Lombardia, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva l'istanza cautelare "ai fini dell'ammissione con riserva alla classe successiva" dello studente e rinviava per la trattazione del merito all'udienza del 19 ottobre 2021.
8. Con ricorso notificato il 13 ottobre 2021, la (omissis) ha, quindi, proposto, dinanzi a questa Sezione Unite della Corte di Cassazione, regolamento preventivo di (omissis) giurisdizione per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nell'anzidetta controversia, chiedendo, in subordine, la rimessione a codesta Corte di giustizia dell'Unione europea di questione interpretativa ai sensi dell'art. 26 della "Convenzione recante Statuto delle Scuole europee" (di seguito anche solo "Convenzione") e dell'art. 267 TFUE.
9. In sintesi, la Scuola sostiene – e illustra ulteriormente con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio - che, nella controversia principale, sussista un difetto assoluto di giurisdizione dell'adito giudice italiano, in quanto l'impugnativa dei coniugi (omissis) doveva essere effettuata dinanzi alla Camera dei Ricorsi ex art. 27 della Convenzione del 21 giugno 1994, quale unico giudice munito di giurisdizione avverso il provvedimento di rigetto adottato, nei confronti degli iscritti alla Scuola, dal Segretario generale delle Scuole europee ai sensi dell'art. 67 del "Regolamento generale delle Scuole europee" del 2014 (di seguito anche soltanto "Regolamento"), al quale Segretario sia stata sottoposta, ex artt. 62 e 67, comma 1, del Regolamento, la richiesta di annullamento del giudizio di "ripetenza" espresso dal Consiglio di classe.



10. Nel giudizio dinanzi a questa Corte di Cassazione si sono difesi con controricorso i coniugi (omissis) e ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero.

11. Le difese dei controricorrenti e le conclusioni del pubblico ministero convergono nel reputare sussistente, nella causa principale, la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo, in sintesi, che l'atto lesivo nei confronti dello studente (il giudizio di ripetenza) è stato adottato dal Consiglio di classe e non dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione della Scuola e, dunque, sull'impugnazione del predetto atto non può esservi la competenza giurisdizionale della Camera dei ricorsi, esercitabile unicamente rispetto agli atti lesivi adottati dal Consiglio superiore e dal Consiglio di amministrazione.

12. A sostegno di tale posizione è richiamato un precedente giurisprudenziale di questa Corte su controversia analoga (Cass., S.U., 15 marzo 1999, n. 138 - ECLI:IT:CASS:1999:138CIV) e si deduce, altresì, che le disposizioni del Regolamento generale, agli artt. 62, par. 1, 66, par. 1, e 67, par. 1, prevedono soltanto una facoltà di impugnare i giudizi di ripetenza prima in via amministrativa dinanzi al Segretario generale e, poi, in via contenziosa giurisdizionale dinanzi alla Camera dei ricorsi, ma non stabiliscono una estensione della giurisdizione esclusiva della Camera stessa ex art. 27 della Convenzione anche in questa materia; estensione che costituirebbe una "deroga" alla Convenzione stessa, che non sarebbe consentita in quanto atto di "rango primario" e che solo le Alte Parti contraenti potrebbero effettuare, ai sensi dell'art. 31, par. 4, della Convenzione.

Le disposizioni di diritto immediatamente rilevanti:

13. La Convenzione di Vienna

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969
(ratificata dall'Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112):



- art. 3: «Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né ad accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica: a) il valore giuridico di tali accordi; b) l'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione; (...)».

(...)».

- art. 31: «1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, (...) 3. (s)i terrà conto, oltre che del contesto: (...) b) di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del Trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo; c) di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti. (...)».

14. La Convenzione recante statuto delle scuole europee

- "Considerando": «considerando che le scuole europee costituiscono un sistema "sui generis"; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica» (terzo); «considerando che occorre: (...) — modificare le modalità decisionali in seno agli organi delle scuole; — tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle scuole; — garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze



rigorosamente definite; – che la competenza della camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale» (quarto).

- art. 1: «(...) 2. Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. (...).».

- art. 5: «1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti. (...)».

- art. 6: «A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. (...) Essa può essere parte in un giudizio. (...) Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione».

- art. 7: «Gli organi comuni a tutte le scuole sono i seguenti: 1) il consiglio superiore; 2) il segretario generale; 3) i consigli d'ispezione; 4) la camera dei ricorsi. Ciascuna scuola è amministrata dal consiglio d'amministrazione e gestita dal direttore».

- art. 10: «(...). Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole. (...)».

- art. 11: «In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. (...)».

- art. 12: «In materia amministrativa il Consiglio superiore: 1) stabilisce lo statuto del Segretario Generale (...); 2) designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto; (...)».

- art. 14: «Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del Segretario Generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta le



Scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.».

- art. 26: «La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore».

- art. 27: «1. È istituita una camera dei ricorsi. 2. La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione. Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee. 3. La Camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica. Possono essere nominati membri della Camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. (...) 6. Le sentenze della Camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, esse sono rese esecutive dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 7. Le altre



controversie di cui le Scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale.».

- art. 31: «(...) 4. Qualsiasi Parte contraente può chiedere la modifica della presente convenzione. (...)».

15. Il Regolamento generale delle Scuole europee.

Regolamento generale del settembre 1996:

- art. 68 (b) Ciclo di istruzione secondaria: «A Ammissione ad una classe successiva nel ciclo d'istruzione secondaria. 1. Le decisioni in merito all'ammissione a una classe successiva dovranno essere prese al termine dell'anno scolastico dai rispettivi Consigli di Classe sulla base dell'esame dei risultati degli alunni (...)».

- art. 68 (a) Procedure di delibera: «(...) 3. Il genitore o il tutore non ha diritto di presentare ricorso contro le decisioni dei Consigli di Classe, a meno che non si possa dimostrare un difetto di forma o vengano alla luce fatti nuovi. Qualora da un'indagine da parte del Rappresentante del Consiglio Superiore emergesse l'effettiva esistenza del difetto di forma o di fatti nuovi, il Comitato riesaminerà il caso. La scadenza è fissata a dieci giorni dalla conclusione dell'anno scolastico (fa fede il timbro postale).».

Regolamento generale del febbraio 2005:

- B-Ciclo secondario (...) art. 62 Passaggio alla classe successiva: «A-Competenze 1. a) Le decisioni inerenti il passaggio vengono assunte al termine dell'anno scolastico dai Consigli di classe competenti. (...) 4. I genitori non possono ricorrere contro le decisioni assunte dai Consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuti tali dal Segretario generale al termine di un'indagine da lui condotta. Il termine per presentare un ricorso è di sette giorni di calendario dopo la fine dell'anno scolastico. Il Segretario generale deve statuire sul ricorso entro il 31 agosto. Se il ricorso è ritenuto ammissibile,



allora il Consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sul caso.».

- CAPITOLO XI VIE DI RICORSO art. 66 Ricorsi amministrativi: «1. Le decisioni di cui agli articoli (...) 62.A.4 possono essere oggetto di ricorso amministrativo nelle condizioni previste da tali articoli. (...)».
- art. 67 Ricorsi contenziosi: «1. Le decisioni amministrative, esplicite o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all'articolo precedente, possono essere oggetto di ricorso contenzioso presentato dai genitori degli alunni, o dall'alunno maggiorenne, direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla Camera dei ricorsi ex articolo 27 della Convenzione recante statuto delle Scuole europee. (...). 4. I ricorsi previsti dal presente articolo sono istruiti e giudicati secondo le condizioni stabilite dal Regolamento di procedura della Camera dei ricorsi. (...)».

Regolamento generale del febbraio 2014:

- B-Ciclo secondario (...) art. 61 Passaggio alla classe successiva: «A-Competenze 1. a) Le decisioni riguardanti la promozione sono assunte al termine dell'anno scolastico dal Consiglio di classe competente (...)».
- C-Ricorsi art. 62 Ricorso contro le decisioni di ripetenza: 1. I rappresentanti legali dell'alunno non possono ricorrere contro le decisioni assunte dai Consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal Segretario generale sulla base del dossier fornito dalla scuola e dai rappresentanti legali dell'alunno. (...). 2. Il termine per presentare ricorso al Segretario generale è di sette giorni di calendario dopo la fine dell'anno scolastico. (...) Il Segretario generale (o per delega il Vice Segretario generale) deve statuire sul ricorso entro il 31 agosto. Trovano applicazione gli articoli 66 e 67 del presente Regolamento. Se il ricorso è ritenuto ammissibile e fondato, il Consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sul caso. E' possibile proporre ricorso amministrativo al Segretario generale anche contro la nuova decisione (...)».



- CAPITOLO XI VIE DI RICORSO art. 66 Ricorsi amministrativi: «1.

Contro le decisioni di cui agli articoli (...) 62 è possibile proporre ricorso amministrativo nelle condizioni previste dai suddetti articoli. (...). 3. La decisione del Segretario generale che statuisce su un ricorso amministrativo viene notificata al/ai ricorrenti (...).».

- art. 67 Ricorsi contenziosi: «1. Le decisioni amministrative esplicite o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all'articolo precedente, possono essere oggetto di ricorso contenzioso presentato dai rappresentanti legali degli alunni direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla Camera dei ricorsi ex Articolo 27 della Convenzione recante statuto delle Scuole europee. (...). 4. I ricorsi previsti dal presente articolo sono istruiti e giudicati secondo le condizioni stabilite dal Regolamento di procedura della Camera dei ricorsi. (...).».

16. Le disposizioni di diritto interno.

- art. 41 codice procedura civile: «Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367. (...).».

- art. 10 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): «1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.».

- art. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni



internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.».

- art. 11 della legge n. 218 del 1995: «1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, (...) se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.»

La rilevanza della questione pregiudiziale.

17. Occorre premettere che l'istituzione del sistema delle Scuole europee, volto a garantire l'istruzione dei figli dei dipendenti delle (allora) Comunità europee, risale agli anni '60 del secolo scorso, in forza di due trattati internazionali firmati entrambi a Lussemburgo: il primo in data 12 aprile 1957 e il secondo in data 13 aprile 1962 (ratificati dall'Italia, rispettivamente, con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e con la legge 19 maggio 1965, n. 577).

18. I due trattati sono stati, quindi, abrogati e sostituiti dalla "Convenzione recante Statuto delle scuole europee", firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1994 dagli Stati membri delle Comunità europee e dalle stesse Comunità europee, poi entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (l'Italia l'ha ratificata con la legge 6 marzo 1996, n. 151).

19. Viene in rilievo, quindi, un sistema *sui generis* che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione; a tal riguardo, le Scuole europee "costituiscono un'organizzazione internazionale che, nonostante i legami funzionali che intrattiene con l'Unione, resta formalmente distinta da quest'ultima e dai suoi Stati membri" (CGUE, sentenza del 14 giugno 2011, *Miles e a.*, C-196/09, EU:C:2011:388, §§ 39 e 42).



20. In siffatto contesto, codesta CGUE è competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, di questa Corte di cassazione in riferimento all'interpretazione della Convenzione e agli adottati sulla base di essa; si tratta, infatti, di "accordo internazionale" concluso (dall'allora) Comunità europea e, dunque, di un atto compiuto da una istituzione europea, ex art. 267, primo comma, lett. b), TFUE, le cui disposizioni, quindi, "formano parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione" (CGUE, sentenza dell'11 marzo 2015, *Europäische Schule München*, C-464/13 e C-465/13, ECLI:EU:C:2015:163, §§ 29-31).

21. La questione interpretativa è rilevante nella causa principale – nella quale trovano applicazione, *ratione temporis*, la Convenzione del 21 giugno 1994 e il Regolamento generale delle Scuole europee del 2014 – poiché, come detto, questa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, è tenuta, in quanto giudice regolatore della giurisdizione in via definitiva e senza che la pronuncia sulla giurisdizione (nel nostro caso, da rendere in via preventiva, ex art. 41 c.p.c., a seguito di ricorso proposto dalla (omissis)) sia soggetta a ricorso giurisdizionale, a decidere se la competenza giurisdizionale sulla controversia promossa da (omissis) e (omissis) dinanzi al TAR Lombardia – al fine di ottenere l'annullamento del giudizio di "ripetenza" adottato dal Consiglio di classe della (omissis) nei confronti del loro figlio, studente frequentante il V anno del ciclo secondario di detta Scuola – sia effettivamente al giudice italiano adito ovvero (in forza di norma internazionale prevalente: artt. 2 e 11 della legge n. 218 del 1995) vada riconosciuta in via esclusiva alla Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione, come previsto dal Regolamento generale del 2014 (artt. 62, 66 e 67).

22. La rilevanza della questione interpretativa ex art. 267 TFUE persiste, alla luce del diritto interno (che spetta a questa Corte interpretare e applicare), anche a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Lombardia di ammissione con riserva dello studente



alla classe successiva (quale pronuncia interinale con cui il giudice amministrativo ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione, secondo quanto dispone l'art. 10 del d.lgs. n. 104 del 2010), poiché il regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., è comunque proponibile in tale ipotesi (Cass., S.U., n. 138/1999, citata).

L'obbligo del rinvio pregiudiziale

23. Né questa Corte di cassazione, giudice di ultima istanza, può ritenersi esonerata dall'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in forza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza costante di codesta CGUE (c.d. "*Cilfit criteria*": sentenza del 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, C-283/81, EU:C:1982:335; sentenza del 6 ottobre 2021, *Consorzio Italian Management e a.*, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799).

24. Posta, come detto, la rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale, va, altresì, rilevato che codesta CGUE, con la citata sentenza 11 marzo 2015 (emessa su domande di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE proposte dal *Bundesarbeitsgericht*), ha già fornito, ai sensi dell'art. 267 TFUE, un'interpretazione dell'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione del 21 giugno 1994, affermando (tra l'altro) che detta disposizione va interpretata «nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell'esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore di una scuola europea, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee» (§ 76).



25. La sentenza 11 marzo 2015 si è, quindi, pronunciata su una fattispecie ben differente da quella sulla quale si controverte dinanzi a questa Corte di cassazione e, sebbene dalla medesima sentenza si traggono utili argomenti per la decisione della presente controversia, è, tuttavia, proprio la rilevata diversità delle rispettive fattispecie che non consente di ritenere che una analoga interpretazione dell'art. 27, par. 2, della Convenzione si imponga nella causa principale con evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Le ragioni del rinvio pregiudiziale.

26. Va posto in rilievo, anzitutto, che questa Corte, a Sezioni Unite, si è già pronunciata in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto della causa principale, ossia riguardante l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, del giudizio di ripetenza di uno studente della ^(omissis) (omissis)

27. Con la citata sentenza n. 138/1999 (come detto, richiamata a sostegno delle difese dei controricorrenti) è stata affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in base all'interpretazione del combinato disposto degli art. 6, comma 2, e 27, parr. 1, 2 e 7, della Convenzione del 21 giugno 1994 (ratificata con legge 6 marzo 1996, n. 151), sebbene non ancora in vigore, assumendosi che il giudizio di ripetenza adottato dal "consiglio di classe" non rientrasse nelle previsioni di cui all'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo - in quanto disposizione riferita agli atti lesivi adottati dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione di una Scuola - e, quindi, non potesse operare la competenza giurisdizionale esclusiva della Camera dei ricorsi, ma dovesse trovare applicazione la giurisdizione italiana poiché veniva in rilievo "altra controversia", riservata, quindi, alla "competenza delle giurisdizioni nazionali" ai sensi del paragrafo 7 del medesimo art. 27.

28. Va, però, osservato che la sentenza n. 138/1999 ha effettivamente interpretato la Convenzione del 1994 (ratificata con legge n. 151/1996), seppure al momento della pronuncia non ancora



entrata in vigore, ma nel contesto di quadro normativo non del tutto sovrapponibile a quello rilevante ai fini della presente decisione, giacché il Regolamento generale delle scuole europee vigente nel 1999 – che è stabilito dal Consiglio superiore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Convenzione - era diverso da quello attualmente vigente e applicabile nella causa principale.

29. Nel 1999 vigeva il Regolamento generale del settembre 1996, che, in caso di giudizio negativo da parte del Consiglio di classe ai fini dell'ammissione dello studente alla classe successiva del ciclo di istruzione secondaria, prevedeva che «(i)l genitore o il tutore non ha diritto di presentare ricorso contro le decisioni dei Consigli di classe, a meno che non si possa dimostrare un difetto di forma o vengano alla luce fatti nuovi. Qualora da un'indagine da parte del Rappresentante del Consiglio Superiore emergesse l'effettiva esistenza del difetto di forma di fatti nuovi, il Comitato [composto da direttore, vice-direttore e docenti della scuola] riesaminerà il caso» [art. 68 (a) comma 3].

30. Il Regolamento del 1996, dunque, prevedeva soltanto una circoscritta ipotesi di ricorsi interni, di carattere amministrativo, e non contemplava affatto la possibilità di adire, in sede contenziosa, la Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione.

31. Il Regolamento del 2014 (applicabile *ratione temporis* nella presente controversia) – ma analogamente il Regolamento del 2005 (poi abrogato e sostituito da quello del 2014) – ha previsto, a differenza di quello del 1996, che, nell'ambito del ciclo secondario di studi (art. 59), il passaggio alla classe successiva sia deliberato dal Consiglio di classe (art. 61), le cui decisioni in punto di "ripetenza" (bocciatura) possono essere oggetto di ricorso solo per "vizio di forma" o per "fatto nuovo" e il ricorso va proposto al Segretario generale (art. 62, par. 1, commi 1 e 2). Il ricorso deve essere presentato entro un certo termine e in base a determinate modalità e il Segretario generale deve decidere entro il 31 agosto; se, poi, il



ricorso è accolto, il Consiglio di classe deve deliberare nuovamente e contro tale decisione è nuovamente proponibile ricorso dinanzi al Segretario generale (art. 62, par. 2).

32. L'art. 62 citato (rubricato: "Ricorso contro le decisioni di ripetenza") richiama (al par. 2, comma 4) gli artt. 66 e 67 del medesimo Regolamento.

33. L'art. 66 (rubricato: "Ricorsi amministrativi") stabilisce che «è possibile proporre ricorso amministrativo nelle condizioni previste» proprio (tra l'altro) dall'art. 62.

34. Il successivo art. 67 (rubricato: "Ricorsi contenziosi") detta la disciplina sull'impugnazione delle «decisioni amministrative esplicite o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all'articolo precedente» (cioè all'art. 66 citato) e queste decisioni «possono essere oggetto di ricorso contenzioso proposto dai rappresentanti legali degli alunni direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla Camera dei ricorsi ex Articolo 27 della Convenzione recante statuto delle Scuole europee» (comma 1).

35. Ciò premesso, ritiene questa Corte di cassazione che la citata sentenza 11 marzo 2015 di codesta CGUE offra argomenti di significativa utilità ai fini dell'interpretazione dell'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo della Convenzione nella fattispecie oggetto della causa principale.

36. In estrema sintesi, con la anzidetta sentenza (cfr. §§ 58-76) si è ritenuto che, sebbene l'atto lesivo (accordo contrattuale limitativo della durata del rapporto di lavoro) nei confronti di un docente ad orario ridotto non sia adottato dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione (come previsto dall'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione), bensì dal direttore della scuola (come previsto dai punti 1 e 3 dello statuto dei docenti ad orario ridotto, che rinvia - al punto 3.2 - all'art. 80 dello statuto del personale comandato, il quale riserva alla Camera dei ricorso la competenza esclusiva a statuire "su qualsiasi litigio fra gli organi di



direzione della scuole e i membri del personale in merito alla legalità di un atto arrecante loro pregiudizio”), tuttavia, una interpretazione secondo il diritto internazionale dei trattati (segnatamente, in base alla Convenzione di Vienna, su cui la sentenza in esame si sofferma ai §§ 34, 37 e 38) delle disposizioni (punti 1 e 3) dello statuto del personale dei docenti ad orario ridotto e dell’art. 80 dello statuto del personale comandato porta ad affermare che la competenza a decidere in via esclusiva sull’anzidetto atto lesivo della posizione del docente ad orario ridotto è della Camera dei ricorsi ex art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, in quanto in tal senso si è formata la prassi giurisprudenziale sul “litigio tra gli organi di direzione delle scuole europee e i membri del personale relativo”.

37. E a tale conclusione la sentenza 11 marzo 2015 è giunta evidenziando proprio che i “termini” dell’art. 80 dello statuto del personale comandato – al quale rinvia il punto 3.2 dello statuto dei docenti a orario ridotto «e che determina, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, alcune condizioni e modalità di applicazione relative ai procedimenti dinanzi la camera dei ricorsi delle scuole europee» (§ 63) - sono “diversi” da quanto prevede l’art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione (§ 64).

38. Tuttavia, si argomenta ancora nella sentenza di codesta CGUE, la prassi giurisprudenziale, «basata sull’articolo 80 dello statuto del personale comandato», deve essere qualificata «come istitutiva dell’accordo delle parti in merito all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee. Tale medesima prassi può, quindi, prevalere sul tenore letterale di quest’ultima disposizione, che deve, dunque, essere intesa nel senso che essa non osta al fatto che gli atti degli organi di direzione delle scuole europee siano, in linea di principio, considerati come rientranti nell’ambito di applicazione della predetta disposizione» (§ 67)



39. La sentenza 11 marzo 2015 ha, quindi, precisato che una siffatta interpretazione dell'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione «non pregiudica il diritto delle interessate a una tutela giurisdizionale effettiva» (§ 71), in quanto la Camera dei ricorsi «soddisfa tutti i requisiti per essere considerata una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE» («segnatamente il fondamento legale di tale organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che il predetto organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente, fatta eccezione della circostanza che essa va ricondotta a uno degli Stati membri»: § 72, in cui si richiama la citata sentenza *Miles e a.*) e, in base all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancisce il diritto di accesso non a un doppio grado di giudizio, bensì solo a un giudice» (§ 73).

40. Alla luce degli argomenti spesi nella citata sentenza 11 marzo 2015 di codesta CGUE, questa Corte di cassazione ritiene di dover evidenziare, con riferimento alla causa principale, che, in base al Regolamento generale del 2014 (applicabile *ratione temporis* nella causa principale), la decisione sulla "ripetenza" spetta al Consiglio di classe e – come visto - è ricorribile in via amministrativa dinanzi al Segretario generale della Scuola (artt. 62 e 66), la cui decisione, a sua volta, è ricorribile in via contenziosa (art. 67) dinanzi alla Camera dei ricorsi, che è "giudice" «in prima e in ultima istanza», ai sensi dell'art. 27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione.

41. In siffatto contesto, sembra, quindi, doversi ritenere che la "possibilità" del ricorso in via contenziosa, all'esito dei ricorsi amministrativi, dettata dall'art. 67 del Regolamento generale del 2014 (il cui testo in francese così recita: «*Les décisions administratives (...) peuvent faire l'objet d'un recours contentieux (...)*») non possa intendersi come mera facoltà che lascia alle parti interessate la scelta, alternativa, della via del ricorso giurisdizionale



dinanzi al giudice dello Stato contraente (nella specie, del giudice italiano).

42. Il Regolamento generale delle Scuole europee è, infatti, stabilito dal Consiglio superiore in forza dell'art. 10, secondo comma, della Convenzione ed è richiamato dall'art. 27 (par. 2, comma secondo) della Convenzione medesima quale fonte abilitata a determinare le "condizioni e le modalità relative" alle "procedure" dei ricorsi contenziosi dinanzi alla Camera dei ricorsi, alla quale, in forza della disciplina sopra ricordata (artt. 62, 66 e 67 del Regolamento), è riservata la giurisdizione nella materia in esame.

43. Sembra, altresì, utile sottolineare che, in base alla Convenzione del 1994, il Segretario generale (la cui decisione sul ricorso amministrativo dell'interessato è, poi, ricorribile in via contenziosa dinanzi alla camera dei ricorsi, ex art. 67 del Regolamento) è organo della Scuola (art. 7) e, segnatamente, rappresenta il Consiglio superiore (art. 14), il quale Consiglio, tra le proprie competenze, ha quella di stabilire il Regolamento generale delle Scuole (art. 10), nonché quelle, ampie, in materia didattica (art. 11 par. 3).

44. Assume significativo rilievo anche la documentazione depositata dalla Scuola ricorrente.

45. Anzitutto, il "Rapporto sull'attività della Camera dei ricorsi per l'anno 2007" (doc. 39 allegato al ricorso), nel quale si dà conto dell'introduzione nel 2005, in base alla modifica del Regolamento generale delle Scuole europee (art. 67; ma analoga disposizione, come detto, è presente nel Regolamento del 2014), di «nuove vie di ricorso contenzioso contro (...) le decisioni inerenti il passaggio alla classe successiva», evidenziando che si tratta di una estensione, avvenuta "gradualmente", della competenza in materia contenziosa della Camera dei ricorsi in forza dell'art. 27 della Convenzione del 1994, là dove in precedenza detta competenza era limitata ai ricorsi del personale docente, in base all'art. 80 dello statuto del personale comandato presso le Scuole europee.



46. Inoltre, le pronunce della Camera dei ricorsi, rese nel periodo dal 2007 al 2017, sulle impugnazioni delle deliberazioni dei Consigli di classe di talune Scuole europee di non promuovere alla classe successiva lo studente frequentante (decisione 14 marzo 2017, Scuola europea di Lussemburgo II – doc. n. 43; decisione 10 ottobre 2015, Scuola europea di Bruxelles I – doc. n. 44; decisione 30 gennaio 2009, Scuola europea di Bergen – doc. n. 45; decisione 29 dicembre 2008, Scuola europea di Bruxelles I – doc. n. 46; decisione 5 settembre 2007, Scuola europea di Bruxelles I – doc. n. 47).

47. La prassi della proposizione dei ricorsi contenziosi dinanzi alla Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione avverso le decisioni concernenti le “bocciature” trova indiretta, ma chiara conferma nell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2020, *JT c. Secrétaire général des écoles européennes e a.*, T-42/20 (ECLI:EU:T:2020:278), su un caso di impugnazione, da parte di una studentessa della Scuola europea “ (omissis) ”, (anche) della decisione della Commissione d’esame del Baccalaureato europeo 2019 di mancato conseguimento del baccalaureato (diploma di maturità della scuola europea), quale atto suscettibile di previo ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 66, par. 2, del Regolamento generale.

48. In questa ordinanza, il Tribunale, pur dichiarandosi incompetente a decidere sulla predetta impugnazione, ha affermato che essa non poteva che essere proposta, dopo l’esaurimento del percorso amministrativo, davanti alla Camera dei ricorsi (procedimento seguito dalla ricorrente), essendo questa «una giurisdizione statuente in primo e in secondo grado in un caso come quello di specie (...)» (§ 17; principio ribadito al successivo § 18).

49. Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende, quindi, necessario proporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, domanda di pronuncia pregiudiziale a codesta CGUE sul quesito indicato al § 2. che precede.



Istanza di trattazione con rito accelerato.

50. In base all'articolo 105 del regolamento di procedura di codesta CGUE del 25 settembre 2012, si richiede che il rinvio pregiudiziale sia deciso con procedimento accelerato. A tal riguardo, sussiste anzitutto l'esigenza di una pronuncia che definisca in tempi ragionevolmente stretti e in modo certo la posizione dello studente interessato (al di là delle scelte nel frattempo effettuate, per esso, dai suoi genitori), in ragione dei particolari ed evidenti riflessi, non solo giuridici, che il percorso scolastico riveste ai fini della crescita personale dello studente medesimo. Al tempo stesso, il rilievo internazionale della specifica controversia rende opportuna una sua trattazione e definizione accelerata al fine di conseguire una interpretazione della Convenzione che rimuova ogni dubbio sulle competenze in materia contenziosa della Camera dei ricorsi e abbia effetti nei confronti di tutte le Alte Parti contranti.

Sospensione del procedimento.

51. Il presente procedimento, in attesa della pronuncia della CGUE, deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 267, par. 3, TFUE,

chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale – e con procedimento accelerato –, sulla questione di interpretazione indicata al § 2. che precede.

Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia con le modalità previste dal par. 23 della Raccomandazione 2019/C 380/01, pubblicata sulla GUUE del 8/11/2019.

Dispone altresì l'invio di copia del fascicolo della causa (ricorso dinanzi al TAR Lombardia, ricorso ex art. 41 c.p.c., controricorso, memorie difensive delle parti, documenti allegati al ricorso e al



controricorso) ai sensi dell'art. 24 della **medesima** Raccomandazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2022.

Il Presidente

Guido Raimondi

